

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 314 del 10/12/2003

Deliberazione n. 314 del 10/12/2003 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Non sono conformi all'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000 euro nei quali la motivazione della scelta del professionista non sia espressa con sufficiente chiarezza. Tale scelta, infatti, deve sempre essere motivata dalla stazione appaltante, che deve dare conto delle ragioni della preferenza accordata in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale desunti dal curriculum professionale. Ai sensi dell'art. 17, commi 12bis e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., per individuare la fascia di importo cui appartiene l'intervento da realizzare occorre cumulare gli importi stimati di progettazione e di direzione lavori, criterio da applicarsi anche in caso di incarichi separati a professionisti esterni, al fine di evitare l'artificioso frazionamento degli incarichi. Non è conforme all'art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l'affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro effettuato dalla stazione appaltante senza dare "adeguata pubblicità" all'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale. Detta pubblicità, infatti, deve essere "funzionale", nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento in relazione all'entità e all'importanza dell'incarico.